



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

Consiglio di Stato, sez. V, 15 Aprile 2025, n. 3262 – proroga VIA – distinzione rispetto al rinnovo

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza con cui il TAR Basilicata aveva respinto il ricorso promosso contro un diniego di proroga del termine di validità del provvedimento di VIA, con riferimento alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

La VIA originaria risaliva al 2014, mentre la AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 risaliva al 2015: la VIA era stata già prorogata una prima volta fino al 2019, con contestuale ripetuto slittamento dell'inizio e fine lavori stabilito con l'AU.

A fronte della seconda richiesta di proroga di validità della VIA, la Regione aveva tenuto in considerazione la sopravvenienza delle nuove norme regionali (LR 54/2015), introduttive dell'obbligo di rispettare le aree buffer, e la sopravvenienza del mutamento dei luoghi connesso alla realizzazione, nelle more, di altri generatori eolici e la creazione di un nuovo Parco Regionale: da qui la constatazione del cambiamento dell'impatto ambientale del progetto e la necessità di una sua rivalutazione, risoltasi, poi, in senso negativo.

Il proponente aveva impugnato il diniego di proroga sostenendo che, trattandosi di proroga e non di rinnovo della VIA, l'Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a verificare la persistenza degli originari presupposti di compatibilità del progetto con l'ambiente circostante, per come valutati all'atto della prima autorizzazione, senza procedere, invece, ad una rivalutazione del progetto medesimo.

Il Consiglio di Stato afferma, invece, che la questione della *"differenza che esisterebbe tra proroga e rinnovo"* posta dal proponente *"è frutto di un travisamento dei presupposti; infatti, ammesso che sia rinvenibile nel comma 5 dell'art. 25 del d. lgs. n. 152 del 2006 la prospettata differenza tra proroga e rinnovo, quest'ultimo si verificherebbe qualora fosse necessario, in assenza di una richiesta di proroga, reiterare il procedimento di VIA, ossia l'unica sostanziale diversità tra i due istituti sarebbe di tipo procedurale, richiedendo il rinnovo, diversamente dalla proroga, il riavvio dell'intero procedimento di VIA. A parte questa differente modus procedendi – che è testualmente, l'unica previsione contenuta nel citato articolo 25 comma 5 che distingue i due istituti – non è seriamente sostenibile che la norma, nella formulazione allora vigente, abbia inteso escludere la necessità che, in sede di proroga, siano valutate le sopravvenienze normative e di fatto nel frattempo intervenute, se e nei limiti in cui abbiano inciso sulla situazione oggetto dell'originario provvedimento. Sostenere la suddetta insensibilità significherebbe affermare un principio in radicale contrasto con la natura e la funzione della VIA, per come definita nel d. lgs. n. 152 del 2006. La valutazione di impatto ambientale è infatti un intervento amministrativo tecnico-discrezionale finalizzato a tutelare un determinato contesto ambientale dagli effetti nocivi che gli possono derivare dalla realizzazione di un nuovo impianto tecnologico-industriale; dunque, per motivi logici, consustanziali alla sua natura, oltre che giuridici, la relativa verifica non può che essere aggiornata e riferita al preciso momento nel quale il progetto esaminato inizia l'iter costruttivo. Affermare, al contrario, che, in sede di proroga, essa avrebbe una funzione meramente ricognitiva dell'esistenza, ora per allora, dei presupposti per assentire l'intervento, significherebbe compromettere la natura dell'istituto e degradarlo a mero orpello formale e burocratico. Ripetesi, ammesso che sia implicata dalla suddetta norma, la differenza tra proroga e rinnovo è esclusivamente rinvenibile nella non necessità, per la prima, che venga riavviato l'intero procedimento, ma certamente non nell'esonerare quest'ultima, così come preteso dalla doglianza in esame, dalla verifica in concreto, rispetto al "qui ed ora", della sua compatibilità rispetto all'ambiente in cui l'impianto di cui al progetto sarà realizzato (vedasi, pienamente conforme in questo senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 11285/2023)."*

In sintesi, il Consiglio di Stato afferma che anche la proroga della VIA, così come il rinnovo, postulano una valutazione aggiornata dell'impatto ambientale del progetto.

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202202268&nomeFile=202503262_11.html&subDir=Provvedimenti